



TRIBUNALE di FOGGIA

Prot. n. 1979/2023

Foggia, 27 marzo 2023

OGGETTO: NOVITÀ NORMATIVE NEL SETTORE CIVILE/LAVORO: (I) opzioni concernenti la forma di trattazione; (II) autorizzazioni notarili per la stipula di determinati atti negoziali; (III) ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda; (IV) Corte Cost. 17.3.2023, n. 45

Ai Presidenti delle Sezioni Prima Civile,
→ Seconda Civile, Terza Civile e Lavoro
Ai Magistrati Professionali e Onorari
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori delle Cancellerie del Contenzioso Civile,
→ della Sezione Lavoro e della V.G.

e, per conoscenza

Al Presidente della Corte di Appello – Bari
Al Procuratore della Repubblica – Foggia
Al Presidente del COA – Foggia

(I) – La c.d. Riforma Cartabia ha stabilizzato la possibilità di trattare le controversie e i procedimenti in tre diverse forme fra loro alternative, così rendendo ordinaria, con alcune modifiche, la regolamentazione introdotta per contenere i contagi durante l'epidemia di Covid-19.

In particolare, ai sensi del 3° comma dell'art. 127 c.p.c. «il giudice può disporre ... che l'udienza si svolga», anziché in presenza, «mediante collegamenti audiovisivi a distanza» (art. 127 *bis* c.p.c.) «o sia sostituita dal deposito di note scritte» (art. 127 *ter* c.p.c.).

Non si tratta di una scelta svincolata da presupposti abilitanti – atteso che le forme da remoto e cartolare sono utilizzabili soltanto se «non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice» – tuttavia, le disposizioni in rassegna non si pongono fra loro in un rapporto di specialità sempre dirimente, per cui il margine di discrezionalità è ampio.

Inoltre, bisogna considerare che la scelta: (a) investe la singola udienza, piuttosto che la controversia o il procedimento per intero; (b) dipende anche dall'interazione e dalle richieste delle parti; (c) va coordinata con il rispetto di termini processuali; (d) sembra modificabile.

Di qui, l'opportunità, se non la necessità, di elaborare criteri, idonei e condivisi, per garantire una tendenziale uniformità di applicazioni, ove possibile, con riferimento

gentile

all'intero Settore Civile/Lavoro e, quanto meno, per Sezione, avendo riguardo alle materie attribuite e alla relativa omogeneità delle questioni e delle esigenze gestionali di ciascuna unità organizzativa.

La predisposizione di indicazioni di massima – senza vincolo né preclusione per il singolo Giudice, cui conclusivamente incombe l'esercizio dell'opzione per la forma processuale, quale assegnatario della controversia o del procedimento – potrà orientare l'utenza e ridurre il rischio di attuazioni differenziate o inappropriate.

Segnalo, pertanto, ai Presidenti delle Sezioni Prima, Seconda e Terza Civile nonché Lavoro la convenienza di confrontarsi e di tenere riunioni tematiche, ai sensi dell'art. 47 *quater* O.G., riversando poi il contenuto dell'elaborazione dei Magistrati in documenti di sintesi.

Sarà mia cura, infine, rendere pubbliche, mediante una nota riassuntiva, le intenzioni programmatiche del Settore Civile/Lavoro sulle forme della trattazione.

(II) – L'art. 21 d.lgs. 10.10.2022, n. 149 («attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»), conferisce al Notaio rogante la potestà di rilasciare «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari».

Trattandosi di una disposizione che configura una competenza alternativa rispetto a quella del Tribunale (peraltro, con esclusione dei casi in cui si intenda «promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi» oppure continuare l'impresa commerciale), rilevo che, intervenuta la strutturazione del flusso telematico delle comunicazioni fra i Notai e gli Uffici Giudiziari, per l'annotazione e pure ai fini dell'eventuale impugnazione (note del Ministero della Giustizia in data 28 febbraio e 7 marzo 2023), non sembra necessario adottare provvedimenti organizzativi *ad hoc*, risultando sufficiente l'applicazione delle attuali regole tabellari che disciplinano l'assegnazione dei reclami avverso il «corrispondente provvedimento giudiziale».

(III) – L'art. 3 d.lgs 149/22, cit., ha disciplinato l'ordinanza di accoglimento della domanda (art. 183 *ter* c.p.c.) e l'ordinanza di rigetto della domanda (art. 183 *quater* c.p.c.), perseguendo la finalità di una soluzione accelerata e semplificata dei giudizi aventi come oggetto i diritti disponibili.

Sul versante della reclamabilità di tali provvedimenti, il richiamo all'art. 669 *terdecies* c.p.c. evoca l'applicazione del c.d. rito cautelare unificato, la cui gestione è già prevista in Tabella, sicché non si ravvisano i presupposti per un'integrazione organizzativa.

Quanto alla regola secondo cui, «in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un Magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza

reclamata», alla medesima conclusione conduce il rilievo che siffatta causa di incompatibilità, oggettiva e sopravvenuta, appare idonea a disporre senz'altro la riassegnazione del procedimento al Magistrato cui per Tabella spetta di subentrare quale sostituto.

(IV) – La sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 17.3.2023 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630, 3° comma, c.p.c. «nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al Collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, c.p.c., senza prevedere che del Collegio non possa far parte il Giudice che ha emanato il provvedimento reclamato»; con il corollario che il G.E. deve astenersi, a scampo della ricusazione.

Per dare attuazione a tale nuovo precetto, che risulta riferibile alle esecuzioni sia immobiliari sia mobiliari, non sembra necessario intervenire mediante una variazione tabellare, in quanto l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio contempla e regola, con riferimento a entrambi i comparti, la composizione dei Collegi chiamati a occuparsi dei reclami.

Non sfugge che la Tabella menziona i reclami «avverso i provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione», ma la medesimezza del rimedio impugnatorio, divenuto esperibile anche nel caso di pronuncia dichiarativa dell'estinzione del procedimento, consente di gestire allo stesso modo la situazione processuale riveniente dalla pronuncia della Consulta.

Porgo cordiali saluti.

Si comunichi mediante inserimento nel sito *web* dell'Ufficio.

Il Presidente

Dott. Sebastiano L. Gentile

